

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il Nr. Prot.

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

Nr. Progr. **115**

Data **19/09/2013**

Nr. Prot.

Seduta Nr. **29**

Cod. Materia:

Cod. Ente : 041057

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	
Bravi Settimio	SINDACO	Presente	
Gostoli Fabio	VICE-SINDACO	Presente	
Giannessi Adamo	ASSESSORE	Presente	
Lazzarini Severino	ASSESSORE	Presente	
Longhi Raffaella	ASSESSORE	Presente	
Pompei Ubaldo	ASSESSORE	Presente	
Federici Alfio	ASSESSORE	Assente	
<i>Totale Presenti</i>	6	<i>Totale Assenti</i>	1

Assenti giustificati i signori:

FEDERICI ALFIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Il Sig. BRAVI SETTIMIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI
INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N.
5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(art. 48 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

PREMESSO che il d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*";

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del suddetto e 13, comma 1, del d.l. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della legge 241/1990, introducendo tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2, dell'art. 1, del d.l. n. 5/2012;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del d.l. n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

RAVVISATO che le disposizioni, sopra riportate, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi

in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della legge 24/1990 prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui decreto legislativo n. 150/2009 in linea con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-*bis*, e nell'art. 23, comma 3;

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15)
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

RICORDATO che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che "*Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*";

RICORDATO, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 115 DEL 19/09/2013

nonché quella del controllo strategico (in tal ultimo caso quando non sia stato nominato il direttore generale);

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, in virtù del quale *“il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”*;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 7 febbraio 2013 con il quale è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario comunale dott.ssa Maria Gabriella Specchia, titolare della segreteria convenzionata con i comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Piobbico e Petriano (ente capo-convenzione comune di Sant'Angelo in Vado);

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 3 settembre 2013 con il quale è stato nominato responsabile della trasparenza e integrità il Segretario comunale dott.ssa Maria Gabriella Specchia;

TENUTO CONTO, di quanto disposto dal decreto legislativo n. 33/2013, in particolare l'art. 43 che stabilisce che all'interno di ogni pubblica amministrazione sia nominato un Responsabile della trasparenza, il quale ha come compito quello di vigilare sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni;

VISTO l'art. 5 del suddetto d.lgs secondo il quale le Amministrazioni sono tenute a pubblicare il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale ed il nominativo con i vari recapiti del titolare del potere sostitutivo al quale i cittadini potranno presentare istanza nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta.

RICORDATO che la CIVIT con deliberazione n. 71/2013 impone agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture che svolgono funzioni analoghe (nel caso di questo ente: Nucleo di Valutazione), l'obbligo di verificare l'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013;

VISTO in particolare il paragrafo 1, lettera c) della sopra citata deliberazione 71/2013, che impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare nella sezione del sito web *Amministrazione Trasparente*, il nominativo ed i recapiti del Responsabile del procedimento, nonché i dati identificativi del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, e la lettera e) che per quanto riguarda l'istituto dell'Accesso Civico stabilisce l'obbligo di pubblicare il nome e i recapiti del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, le modalità per l'esercizio di tale diritto e l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile;

CONSIDERATO che responsabile per l'Accesso Civico (ex art. 5 d.lgs 33/2013) è il Segretario comunale e che i poteri sostitutivi in caso di inerzia di questo debbano ricadere necessariamente su altro soggetto;

VISTO l'art 50 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale definisce i compiti del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il

soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RICORDATO l'art. 54 del decreto legislativo 82/2005 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere “b” e “c”;

RITENUTO di procedere all'individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia;

PROPONE

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento anche ai sensi dell'art. 3 della legge. 241/90 e smi;
- 2) Di individuare in via generale nel Segretario Comunale pro tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990;
- 3) Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
- 4) Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
- 5) Di stabilire che per quanto riguarda l'istituto dell'Accesso civico (ex art. 5 d.lgs 33/2013) in caso di inerzia da parte del Segretario comunale quale responsabile della trasparenza, il potere sostitutivo sarà attribuito al Sindaco in carica;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale;
- 7) Di pubblicare il presente atto nel sito web del Comune nella sezione *Amministrazione Trasparente>Attività e procedimenti e Altri contenuti* (Accesso Civico)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Il Responsabile del 4° Settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile settore contabile: “*l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*”;

A voti unanimi, espressi secondo legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

Infine, **La Giunta Comunale**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 115 DEL 19/09/2013

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 115 DEL 19/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/09/2013 al 06/10/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 21/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 21/09/2013

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 01/10/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addi, 21/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **115**

Data Delibera **19/09/2013**

Ufficio: Servizio Affari Generali

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 19/09/2013 IL Responsabile del Settore F.to Sacchi Augusto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	"l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente"; Data 19/09/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Pren.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storni/Variaz. _____ |

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Lani Claudio

Data, _____